


# “Collegamenti di Pettinicchio con criminalità da accertare nell’attualità”: annullato atto

*La Corte di Cassazione di Roma ha annullato un'ordinanza del gennaio 2019 con il quale il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha rigettato il reclamo contro il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Pescara con cui era stata respinta l'istanza di liberazione anticipata "relativa al semestre compreso tra il 04/01/2018 e il 03/07/2018".*



■ CORTE DI CASSAZIONE - FONTE IMAGE "GIUSTIZIA INSIEME"

AUTORE

 Redazione

PUBBLICATO IL

30 Novembre 2019

CATEGORIE

Manfredonia  
Monte S. Angelo



0 Commenta

 Mi piace 40

 Condividi

 Facebook

 Twitter

 LinkedIn

 Email



Roma. “Né rileva, in senso contrario, il riferimento alla gravità` del delitto di estorsione

*aggravata dal metodo mafioso (...) per il quale Pettinicchio risultava detenuto, che, in assenza di elementi istruttori dai quali desumere la sussistenza di persistenti rapporti consortili con il clan Li Bergolis-Mucci, appare, in quanto tale, inidonea a consentire di affermare la sussistenza delle condizioni ostative previste (..) per la concessione della liberazione anticipata invocata dal ricorrente“.*

Con sentenza di recente pubblicazione (udienza dell'11 ottobre 2019, Presidente Giacomo Rocchi, Prima sezione penale), la **Corte di Cassazione di Roma** ha **annullato** un'ordinanza del gennaio 2019 impugnata da **Matteo Pettinicchio**, San Giovanni Rotondo 21/09/1985, con il quale il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha rigettato il reclamo contro il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Pescara il 30/08/2018, con cui era stata respinta l'istanza di liberazione anticipata presentata dallo stesso Pettinicchio, "relativa al semestre compreso tra il 04/01/2018 e il 03/07/2018".

## **I fatti**

*“Il respingimento dell'istanza di liberazione anticipata veniva giustificato dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, in conformità del provvedimento reclamato, sull'assunto che il compendio istruttorio aveva dimostrato l'attualità dei collegamenti esistenti tra il ricorrente e l'ambiente della criminalità organizzata da cui proveniva, che gravitava attorno al **clan Li Bergolis-Miucci di Monte Sant'Angelo**, desumibili dalle note informative trasmesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari il 24/08/2018 e dalla Questura di Foggia il 19/10/2018“.*

## **Il ricorso**

Contro l'ordinanza Matteo Pettinicchio, a mezzo dell'avv. **Giuseppina De Bucchianico**, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo *“l'incongruità del giudizio formulato dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, che **erano stati valutati con un percorso argomentativo che non teneva conto dell'assenza dei collegamenti associativi richiamati nel provvedimento impugnato**, che si limitava a citare comportamenti criminosi preesistenti alla detenzione del ricorrente ed estranei al semestre, compreso tra il 04/01/2018 e il 03/07/2018, per il quale il beneficio penitenziario era stato invocato dal ricorrente“.*

*“Si deduceva, inoltre, che i collegamenti con la criminalità organizzata dell'area garganica di Pettinicchio e la loro attualità si sarebbero dovuti accertare in concreto, **al contrario di quanto era avvenuto nel caso di specie**, atteso che il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila si era limitato ad affermarne apoditticamente la persistenza, senza tenere conto della detenzione patita dal ricorrente e della sua incidenza sui rapporti con gli ambienti delinquenziali dai quali proveniva”. “Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata”.*

## **La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso presentato dal legale dell'uomo.**

*“(..) fermo restando che le comunicazioni del Procuratore nazionale antimafia e del procuratore distrettuale non sono vincolanti per il magistrato di sorveglianza e per il tribunale di sorveglianza, che devono sottoporle a verifica alla luce del compendio istruttorio, è evidente che i presupposti applicativi per la concessione di una misura alternativa alla detenzione sono diversi da quelli previsti dall'art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, Ord. pen., richiedendo la prova dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata (..)”.*

“Ne discende che, nel caso in esame, il criterio di valutazione che deve sorreggere la decisione del Tribunale di sorveglianza dell’Aquila è diverso da quelli indicati dall’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, Ord. pen., atteso che la preclusione stabilita dal comma 3-bis della stessa disposizione postula che l’attualità dei collegamenti di Matteo Pettinicchio con la criminalità organizzata dell’area garganica sia accertata in concreto e che possa affermarsi, sulla base di specifici elementi sintomatici, una perdurante e qualificata pericolosità del ricorrente, idonea a giustificare il diniego della libertà anticipata invocata dal detenuto”.

**Cassazione “Non sono stati enucleati collegamenti esistenti nell’attualità”**

Secondo la Cassazione, tra l’altro, **“il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila non si conformava correttamente ai parametri ermeneutici richiamati** nel paragrafo precedente, non avendo provveduto a enucleare i collegamenti esistenti tra Matteo Pettinicchio e la criminalità organizzata dell’area garganica, riconducibile al clan Li Bergolis-Mucci di Monte Sant’Angelo, in termini di persistenza e di attualità”.

“Si consideri, in proposito – osserva la Cassazione – , che, secondo il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, i collegamenti consortili esistenti tra Matteo Pettinicchio e il clan Li Bergolis-Mucci di Monte Sant’Angelo si evincevano dai pregiudizi penali del ricorrente e dalla persistente presenza della stessa consorteria mafiosa nell’area garganica, nel più ampio contesto della sfera di operatività della Sacra Corona Unita nel territorio foggiano. Queste conclusioni si ritenevano ulteriormente corroborate dalle informazioni contenute nelle note trasmesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari il 24/08/2018 e dalla Questura di Foggia il 19/10/2018”.